## AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO 07/04/2015

## **AVVISO ALLA CITTADINANZA**

Tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n.287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa,

sono invitati a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'assise di appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno essere compilate utilizzando il modulo sotto allegato, in distribuzione anche presso l'Ufficio Elettorale comunale - e dovranno essere corredate da copia di un documento di identità valido

e pervenire a detto Ufficio entro e non oltre il 31 luglio 2015

Oggetto: Iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di GIUDICE POPOLARE.	
Il/La Sottoscritto/a	
Nato/a a	il
residente in	
Codice Fiscale	numero telefonico
NON ESSENDO GIA' ISCRITTO NE	LL'ALBO IN PAROLA
Chiede	
di essere inserito nell'Albo delle POPOLARE, come previsto dalla legge modificazioni.	persone idonee all'ufficio di GIUDICE 10 aprile 1951 n. 287 e successive
2000, n. 445 sulla responsabilità pen	dall'art. 76 della D.P.R. 28 dicembre nale cui può andare incontro in caso di gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R.
Dich	liara
<ul> <li>di avere la cittadinanza italiana;</li> <li>di godere dei diritti politici;</li> <li>di essere in possesso del titolo di di esercitare la professione, arte o di essere in età non inferiore ai 30 di non trovarsi in alcuno dei casi di della Legge 10.04.1951, n.287 (1)</li> </ul>	anni e non superiore ai 65:
	In fede
San Pietro Clarenza, lì	
	(Allegare fotocopia documento d'identità valido)
(1) Legge 10.04.1951 n. 287	
Art. 12 "Incompatibilità con l'Ufficio di Gi	udice Popolare"

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- di magistrati, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine o congregazione.